



**SARDEGNA
RICERCHE**

Cod.32_17

Bando: "PROMOZIONE DI NUOVI MERCATI PER L'INNOVAZIONE NELLA PA"

POR FESR Sardegna 2014/2020

Asse Prioritario I : RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

Azione 1.3.1. Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Procurement dell'innovazione

AVVISO

Localizzazione delle attività di ricerca e sviluppo **oggetto degli appalti agevolati con risorse Azione 1.3.1**

Parere della DG Regio 2018/REGIO/16.

Con il presente avviso si rende noto un importante parere formulato, su richiesta di Sardegna Ricerche, dalla DG Regio – la Direzione generale della Commissione europea competente in materia di Fondi strutturali – in ordine all'annosa questione della localizzazione delle attività di ricerca e sviluppo agevolate con risorse FESR, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Tale parere reca la data del 23 marzo 2018 (ma è pervenuto a Sardegna Ricerche in data 28 maggio 2018) chiarisce che le limitazioni geografiche inerenti la sede dei fornitori o l'implementazione dei servizi di R & D da parte dei fornitori non dovrebbero essere incluse nella documentazione di gara sulla base dell'articolo 70 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del 17 dicembre 2013. Tali limitazioni non sarebbero rispettose dei principi fondamentali del Trattato e potrebbero portare ad una spesa non ammissibile.

Si ricorda che l'art. 70 richiamato prevede:

Le operazioni sostenute dai fondi SIE, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e alle norme specifiche di ciascun fondo, sono ubicati nell'area del programma.

2. L'autorità di gestione può accettare che un'operazione si svolga al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;

b) l'importo complessivo destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR.

Con il parere della DG Regio è chiarito che il limite del 15% non è definito a livello della singola operazione (nel caso del Bando Cod.32_17 in esame, del singolo progetto di appalto precommerciale o innovativo), ma deve essere rispettato a livello dell'Asse prioritario per il FESR. L'ubicazione dell'operazione dipende dal contenuto concreto dell'operazione. Il fatto che concerna attività come test su prototipi che non possono essere effettuate nell'area del programma non significa necessariamente che l'operazione nel suo complesso non possa essere considerata come ubicata nell'area del programma.



**SARDEGNA
RICERCHE**

Il parere prosegue ricordando che, per l'art. 125 del Regolamento 1303 sopra richiamato, l'Autorità di Gestione provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione.

Spetta pertanto all'Autorità di Gestione assicurarsi che la relativa documentazione (es. invito a presentare proposte, la convenzione di sovvenzione) contenga requisiti adeguati per garantire che i servizi forniti dal beneficiario e i servizi acquistati dal beneficiario da parte dei fornitori **siano destinati a beneficio della Sardegna.**

La risposta della DG Regio si conclude ribadendo, come spiegato sopra, che ciò dipende dal contenuto concreto dell'operazione. L'operazione consistente nella costruzione di un appalto precommerciale (PCP) o di un appalto innovativo (PPI) potrebbe essere ubicata nella zona del programma – indipendentemente dall'ubicazione dei fornitori. In tal caso, le disposizioni dell'articolo 70, paragrafo 2 del Regolamento non si applicherebbe. L'uso della deroga ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, CPR (cioè l'attuazione all'esterno dell'area del programma), tuttavia, richiederebbe il consenso del Comitato di Sorveglianza.

Alla luce dei chiarimenti sopraindicati si comunica che le prescrizioni del bando “Promozione di nuovi mercati per l'innovazione nella PA” per le quali si considera “attività eseguita in parte prevalente secondo le disposizioni del bando” l'attività che per non meno dell'85% sia stata eseguita all'interno di infrastrutture nella disponibilità delle Amministrazioni che bandiscono l'appalto/partenariato/appalto precommerciale, o comunque presso laboratori presenti nel territorio della Regione Sardegna (art. 70.2 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio)” **devono essere ricondotte all'interpretazione chiarificatrice della DG Regio.** Pertanto le operazioni attinenti alla costruzione di un appalto precommerciale (PCP) o di un appalto innovativo (PPI) **saranno da considerarsi realizzate nel territorio della Regione Sardegna, indipendentemente dalla localizzazione geografica dei fornitori o dei servizi di ricerca, sviluppo e innovazione.** I documenti di gara non dovranno prevedere vincoli in merito alla sede dell'operatore economico o alla sede di svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione. Ciò consentirà l'assenza di condizioni di gara che limitino indebitamente concorrenza, non essendo giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto (ad esempio attività che, per il loro contenuto tecnico, impongano sopralluoghi o specifiche attività tecniche in luoghi predefiniti).

Per un più esaustivo approfondimento della materia si può visionare il testo integrale del parere sul sito di Sardegna Ricerche, nella sezione Bandi al link: <http://www.sardegna ricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=1&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=61496&va=>